

Tribunale di Crotona

N. 3396/12 R. G. N. R.
N. 809/2012 R. G. Trib.Sentenza n. 1410 del 12 dicembre 2012
Depositata il 12 dicembre 2012

N. _____ Campione Penale

Irrevocabile il _____

Scheda il _____

Estratto al P.M. il _____

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il **Tribunale di Crotona**, sezione penale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Edoardo D'Ambrosio, alla pubblica udienza del **12 dicembre 2012**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- 1. AARRASSI Hamza**, nato a Casablanca (Marocco) il 2.1.1984, dichiaratamente domiciliato in Gioia Tauro (RC) alla via T. Campanella n. 5, in custodia cautelare in carcere, presente;
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe Malena, presente;
- 2. ABABSA Abdelghani** (come da generalità declinate all'udienza del 9.11.2012), nato a Ouled Gacem (Algeria) il 10.6.1978, elettivamente domiciliato in Borgo Varesi (SV), alla via C. Colombo n. 1/3, in custodia cautelare in carcere, presente;
difeso di fiducia dall'avv. Natale De Meco, presente;
- 3. DHIFALLI Ali**, nato a Tunisi (Tunisia) il 10.7.1981, dichiaratamente domiciliato in Rende (CS), alla c.da Felpiano n. 7, in custodia cautelare in carcere, presente;
difeso di fiducia dagli avv.ti Natale De Meco, presente, ed Eugenio Naccarato (foro di Cosenza), assente;

IMPUTATI

A. del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 635 co. 2 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con Hamdi Imed (per il quale si è proceduto) deterioravano il modulo abitativo identificato per A/2 allocato presso il Centro Identificazione Espulsione in località S. Anna di Isola Capo Rizzuto nel quale erano alloggiati, divellendone le grate, le mostre delle finestre, le ringhiere, le rubinetterie, le lampade, le plafoniere, staccandone gli intonaci interni ed esterni che lanciavano anche su un automezzo della Polizia di Stato che riportava danni; distruggendo, altresì, un lampione della pubblica illuminazione presente all'interno del predetto centro;

con le aggravanti di aver commesso il fatto su cose esposte per necessità e/o per consuetudine alla pubblica fede e su cose esistenti in stabilimenti pubblici;

B. del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 337 e 339 c.p. perché, in concorso tra loro e con Hamdi Imed per il quale si è già proceduto separatamente, al fine di opporsi agli Ufficiali di Polizia giudiziaria – Questura di Crotona impegnati nel compimento di un atto d'ufficio ed in particolare nel mentre procedevano a compiere attività di controllo dell'ordine pubblico presso il suddetto centro, usavano violenza e/o minaccia nei confronti della Polizia giudiziaria operante lanciando pezzi di cemento, mostre di finestre, grate, rubinetterie ed altro, ricavato dal danneggiamento descritto al precedente capo di imputazione, impedendo agli operanti di Polizia giudiziaria di avvicinarsi al predetto manufatto al fine di esercitare la predetta attività;

con l'aggravante di aver commesso il fatto con più persone riunite;

fatti commessi in Isola Capo Rizzuto dal 9.10.2012 al 15.10.2012;

C. del reato di cui agli artt. 110, 582 585 c.p., perché, in concorso tra loro e con Hamdi Imed per il quale si è già proceduto separatamente, lanciando le mostre di una finestra, nel frattempo reperita danneggiando il modulo abitativo identificato per A/2, colpivano alla testa Burkat Juhad Salh cagionandogli lesioni personali, consistite in “*trauma cranico con ferita lacero contusa regione parietale, trauma regione del rachide cervicale*”, giudicate guaribili in giorni dieci; con l’aggravante di aver commesso il fatto utilizzando uno strumento atto ad offendere;

commesso in Isola Capo Rizzuto il 9.10.2012;

con recidiva reiterata specifica infraquinquennale per Dhifalli Ali;

con recidiva reiterata specifica per Aarassi Hamza e per Ababsa Abdelghani

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il **pubblico ministero** – nella persona del dott. Francesco Vincenzo Carluccio – chiede l’assoluzione degli imputati in ordine al capo C dell’imputazione per non aver commesso il fatto; affermarsi la penale responsabilità degli imputati in ordine ai capi A e B dell’imputazione e condannarsi gli stessi, previo riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 co. 2 c.p. e concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione.

Il **difensore di Aarassi Hamza** chiede l’assoluzione per non aver commesso il fatto in ordine ai capi B e C; l’assoluzione per sussistenza dello stato di necessità in ordine al capo A; in subordine, minimo della pena e benefici di legge; chiede inoltre la revoca della misura cautelare in corso o, in subordine, la sostituzione con la misura degli arresti domiciliari.

Il **difensore di Ababsa Abdelghani e di Dhifalli Ali** chiede l’assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto in ordine al capo C; l’assoluzione per sussistenza dello stato di necessità in ordine ai capi A e B; in subordine, chiede l’applicazione della sanzione sostitutiva dell’espulsione per Ababsa; chiede inoltre la revoca della misura cautelare in corso o, in subordine, la sostituzione con la misura degli arresti domiciliari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Svolgimento del processo. Il 15 ottobre 2012 gli imputati sono stati arrestati in flagranza dei reati loro ascritti ai capi A e B, e il giorno successivo condotti dinanzi a questo Tribunale per la convalida dell’arresto ed il contestuale giudizio, sulla base dell’imputazione formulata dal Pubblico Ministero.

Il Tribunale ha convalidato l’arresto, ha applicato nei confronti degli imputati in un primo momento la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, ordinando che si procedesse con giudizio direttissimo; quindi, su istanza del Pubblico Ministero in ordine al sopravvenuto aggravamento delle esigenze cautelari, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.

Gli imputati hanno chiesto quindi un termine a difesa.

All’udienza del 9 novembre 2012 si è proceduto all’apertura del dibattimento e alle richieste di prova; quindi, il Tribunale ha rilevato l’omessa citazione della persona offesa Burkat Juhad Salh: per cui ha rinviato il processo all’udienza del 16.11.2012 (a

sua volta rinviata per omessa citazione della persona offesa e dei testimoni indicati dal Pubblico Ministero).

All'udienza del 21.11.2012, dichiarata la regressione del procedimento alla fase precedente all'apertura del dibattimento, gli imputati personalmente, assistiti dai loro difensori di fiducia, hanno chiesto che il procedimento venisse definito a norma degli artt. 438 e ss. c.p.p., a condizione che fossero esaminati quali testimoni la persona offesa Burkat Juhad Salh e il responsabile del Centro di identificazione ed espulsione "S. Anna" di Isola di Capo Rizzuto.

Il Tribunale ha ammesso il rito così come richiesto dagli imputati ed ha proceduto all'esame della persona offesa; stante l'assenza del testimone indicato dalla difesa, sentite le parti e con l'accordo delle stesse, si è proceduto ad ispezione ex artt. 244 e ss. c.p.p. dei luoghi in cui sono stati commessi i fatti (ossia, proprio del suddetto Centro), nel corso della quale si è avuta la presenza e l'assistenza del responsabile del Centro, dott. Ferrante Antonio; quest'ultimo è stato esaminato, a chiarimenti, anche all'udienza del 28.11.2012.

All'odierna udienza le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, riportate in epigrafe.

2. I fatti di cui ai capi A e B dell'imputazione. Dal verbale di arresto del 15.10.2012 redatto da ufficiali della Squadra Mobile della Questura di Crotone, si evince che il giorno 9 ottobre 2012, verso le ore 15.00, quattro cittadini stranieri ospiti del Centro di Identificazione ed espulsione "Sant'Anna" di Isola Capo Rizzuto (d'ora in poi, Centro), salirono sul tetto della struttura residenziale (denominata "modulo B2"), arrampicandovisi dai balconi del terzo piano, dando inizio ad una manifestazione di protesta nella forma di lancio di calcinacci (e materiale del genere prelevato dalla medesima struttura) all'indirizzo del personale di vigilanza del Centro.

La protesta aveva avuto origine dalle rimostranze manifestate dagli ospiti del "modulo B2", a seguito di un' "operazione di bonifica"¹ della palazzina effettuata dalle forze dell'ordine alle precedenti ore 13.00.

I quattro cittadini stranieri che avevano dato inizio alla manifestazione di protesta vennero individuati nei tre odierni imputati (Ababsi Abdelghani è stato originariamente

¹ Il dott. Antonio Ferrante, responsabile del Centro, all'udienza del 28.11.2012, pagg. 8 e 9 del verbale stenotipico, ha chiarito che le "operazioni di bonifica" sono attività di para-perquisizione degli ospiti e dei luoghi che vengono effettuate periodicamente da parte delle forze dell'ordine al fine di rinvenire e sottrarre agli ospiti oggetti che potrebbero essere utilizzati per evadere

identificato con il nome di Bolam Said), più Hamdi Imed (nato in Algeria il 16.4.1977), per il quale si è proceduto separatamente.

Il motivo ispiratore della rivolta era la restituzione della libertà personale (v. verbale di arresto del 15.10.2012, pag. 3²).

I protagonisti, durante la protesta, si rifornivano di oggetti da lanciare dall'interno della struttura abitativa, prelevandoli soprattutto dal terzo piano della stessa, ove esiste un appartamento fatiscente, in evidente stato di abbandono (cfr. fascicolo fotografico, pagg. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 e 25) attraverso la rottura di impianti, di suppellettili, di mattonelle, etc. (cfr. fascicolo fotografico, pagg. 22, 27, 28, 29, 30, 31); quindi, vennero isolati, mediante il trasferimento degli altri ospiti in altra struttura abitativa.

In particolare, gli imputati, al fine di rendere più efficace la loro azione, avevano organizzato dei turni, che prevedevano la presenza costante di almeno uno di loro sul tetto, onde poter controllare i movimenti del personale di vigilanza.

Le condotte degli imputati determinarono – oltre al danneggiamento contestato e alla situazione di pericolo costante per le persone addette al servizio di vigilanza – difficoltà, disagi e disservizi sia nella gestione dell'ordine pubblico all'interno del Centro, sia nella prestazione dei servizi di assistenza agli altri ospiti della struttura³.

L'azione dei dimostranti, perpetrata sempre nelle forme del lancio di oggetti dal tetto nei confronti del personale di servizio e di vigilanza del Centro, proprio al fine di impedirne il regolare svolgimento, proseguì nei giorni successivi, nonostante fossero stati posti in essere dai dirigenti della Questura tentativi di mediazione. In particolare, dal verbale di arresto (pag. 4) è dato comprendere che i rivoltosi non desistettero perché proprio dai colloqui intrattenuti a fini di negoziare la resa avevano intuito che comunque l'esito della vicenda sarebbe stato quello del loro arresto.

² “Occorre inoltre evidenziare come le richieste evidenziate dai quattro rivoltosi fossero sostanzialmente improponibili; in effetti gli stranieri chiedevano di essere rilasciati senza alcuna conseguenza e di tornare liberi presso le loro abitazioni. Questa richiesta risultava oggettivamente improponibile in quanto contraria alla legge visto e considerata anche la situazione giudiziaria personale dei quattro stranieri”.

³ Nel corso della vicenda, gli imputati rivolsero al personale di vigilanza del Centro e ai dirigenti della questura minacce ed altre espressioni, del seguente tenore: “polizia bastarda ... dovete crepare tutti ... andatevene a fare in culo invece di stare qui”; “allora non lo capite? Adesso qui al centro comando io ! non dovete fare nulla e non fate passare neanche il mangiare altrimenti ci incazziamo e poi vedrete”(pag. 4 del verbale di arresto).

Le espressioni “non azzardate a fare entrare nessuno nuovo altrimenti ve la facciamo pagare, qui comandiamo noi e voi della polizia dovete fare quello che vi diciamo altrimenti vi facciamo vedere”, “tanto sappiatelo che con il cazzo scendiamo tanto non ci prendete per il culo perché lo sappiamo che se scendiamo ci portate direttamente in carcere”, “noi non siamo coglioni come voi della polizia, voi credete di parlare con persone che con conoscono la legge, ma noi la conosciamo più di voi”; “polizia bastarda, polizia infame, siete tutti dei poveri coglioni, siete tutti ladri” sono state invece attribuite dai verbalizzanti ad altra persona, individuata in Bali Said (pag. 5 del verbale di arresto).

Verso le ore 10 del 13 ottobre, Hamdi Imed, dopo quattro giorni di digiuno, stremato nelle forze, abbandonò la battaglia e chiese ai vigili del fuoco di essere aiutato a scendere dal tetto. Allo stesso modo, la mattina del 15 ottobre, dopo sei giorni di digiuno, deposero le armi e si consegnarono alle forze dell'ordine anche i tre imputati.

Questi i fatti pacificamente ammessi dagli imputati.

3. La responsabilità degli imputati in ordine al capo C dell'imputazione.

All'udienza del 21.11.2012 è stato esaminato in qualità di testimone e di parte offesa il sig. Burkat Jihad Saleh, ospite del Centro, il quale il giorno 9 ottobre u.s. riportò la lesione descritta nel capo d'imputazione a seguito del lancio di una suppellettile.

Burkat, nel contraddittorio tra le parti, ha affermato che la mattina di quel giorno fu svegliato dai rumori, e – sceso giù dal piano in cui dormiva – chiese ad Hamdi Imed cosa stesse succedendo. Quest'ultimo, senza alcuna ragione, gli rispose malamente, offendendo la sua famiglia; al che Burkat si arrabbiò moltissimo⁴ (si presume che rispose a sua volta a tono); a questo punto Hamdi gli lanciò addosso la mostra (ossia, la cornice) di una finestra, provocandogli le lesioni per cui è processo, e tentò di colpire ancora Burkat con altro oggetto simile, evitato solo grazie allo spostamento repentino della vittima.

E' chiaro, quindi, che il fatto sia stato posto in essere materialmente dal solo Hamdi Imed. Per poter addebitare il fatto anche agli altri imputati a titolo di concorso ordinario di persone (ex art. 110 c.p.), ci sarebbe dovuta essere la prova, in atti, che – quantomeno – gli altri imputati fossero consapevoli dell'intenzione criminosa dell'Hamdi in ordine allo specifico episodio. Tale prova non è riscontrabile; dalle modalità del fatto (per come descritte dalla persona offesa), comunque, l'episodio sembra assumere i connotati dell'occasionalità e dell'eccezionalità (esso, infatti, appare del tutto estraneo al disegno criminoso degli imputati, i quali – anche per ciò che si esporrà nel prosieguo della motivazione - posero in essere un'azione diretta ad opporsi alle autorità, e non a colpire chi si trovava nelle loro stesse condizioni; il gesto dell'Hamdi, comunque, appare dettato da motivi esclusivamente personali, o – al più - razziali).

Pertanto, il fatto specifico non può essere addebitato agli imputati neppure a titolo di concorso anomalo di persone (ex art. 116 c.p.), apparendo del tutto scollegato – sia sul piano materiale, che su quello morale – con le azioni degli imputati, sulla scorta del

⁴ Cfr. dichiarazioni Burkat rese all'udienza del 21.11.2012, pag. 8 del verbale stenotipico.

principio giurisprudenziale secondo cui *“la configurazione del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base”* (così, da ultima, Cass., sez. 6, sentenza n. 6214 del 05/12/2011).

Di conseguenza gli imputati devono essere assolti dal reato di cui al capo C dell'imputazione per non aver commesso il fatto.

4. La verifica dell'antigiuridicità delle condotte degli imputati. Appare a questo punto opportuno esporre sinteticamente quanto dichiarato dagli imputati a loro discolta in sede di convalida dell'arresto, all'udienza del 16.10.2012.

Aarrassi Hamza ha dichiarato di essere stato ristretto per circa un mese⁵ nel Centro dopo essere stato prelevato perché privo di documenti di identità da personale di Pubblica Sicurezza da Gioia Tauro, ove vive con la famiglia e ove lavora come artigiano; di essere stato costretto a permanere nel centro in condizioni igieniche precarie (meglio descritte nel verbale di interrogatorio⁶), in ristrettezza di pasti e di luoghi all'aria aperta; e di essersi determinato alla protesta (ammessa nelle modalità contestate) nel momento in cui è venuto a sapere dai familiari (con cui era riuscito a comunicare) che la madre era in coma, a seguito di degenerazione delle sue condizioni di salute; di aver quindi chiesto di poter andare a visitare la madre e che tale permesso gli fu negato.

Ababsa Abdelghani ha dichiarato di essere stato ristretto nel Centro dal 17.9.2012⁷ dopo essere stato prelevato in Viareggio (AR), ove lavora come cameriere, perché privo di documenti di identità; ha confermato le condizioni precarie, descritte dall'Aarrassi, in cui era costretto a vivere nel Centro, specificando che gli asciugamani e le lenzuola non sono mai stati cambiati⁸; ha dichiarato di non aver avuto a disposizione i provvedimenti in forza del quale è stato ivi ristretto; di aver assistito ad un'udienza con il giudice che ha convalidato la sua permanenza presso il Centro, ma

⁵ Egli risulta destinatario del provvedimento di trattenimento presso il Centro di Crotone emesso dal Questore di Reggio Calabria in data 25.9.2012.

⁶ *“là in centro ci stanno certe cose che, proprio, ma proprio che possono vivere solamente gli animali. Li trattano, proprio, nemmeno gli animali”* pag. 30 del verbale stenotipico dell'udienza del 16.10.2012; pagg. 33 e ss.

⁷ Egli risulta destinatario del provvedimento di trattenimento presso il Centro di Crotone emesso dal Questore di Lucca in data 15.9.2012.

⁸ Cfr. dichiarazioni Ababsa all'udienza del 16.10.2012, pagg. 52-53 del verbale stenotipico.

senza alcuna possibilità effettiva di difendersi⁹; che gli sono stati sottratti, durante l'“operazione di bonifica” del 9.10.2012 effetti personali (come stick per deodoranti¹⁰) e di essersi determinato per questo motivo ad unirsi alla protesta; che i pasti dovevano essere consumati seduti per terra, per assenza di tavoli.

Dhifalli Ali ha dichiarato di essere stato prelevato in manette¹¹ in Cosenza, luogo ove dimora con la compagna (incinta di tre mesi), domenica 7 ottobre u.s., mentre si recava a fare la spesa con la sua compagna, perché privo di documenti di identità¹²; di vivere in Italia da molti anni, e di avere nel nostro Paese tutta la sua famiglia¹³; di essere rimasto ristretto in caserma per circa 24 ore; di essere stato tradotto presso la Questura di Cosenza e quindi di essere giunto presso il Centro l'8/10/2012; egli ha confermato che le condizioni del Centro erano inaccettabili (ospiti bisognosi di cure, pasti scarsi consumati per terra)¹⁴.

Tutti e tre gli imputati hanno dichiarato di preferire di essere ristretti in custodia cautelare in carcere piuttosto che nel Centro.

Occorre a questo punto verificare se, effettivamente, il provvedimento di trattenimento presso il Centro, nonché le condizioni del trattenimento fossero ingiuste; più in particolare, se gli imputati abbiano agito per difendere i loro diritti fondamentali da un'aggressione ingiusta, parametrando tale ingiustizia alle regole previste dall'ordinamento giuridico nazionale e sovranazionale.

5. La legittimità del provvedimento di trattenimento degli imputati presso il Centro.

5.1 La disciplina comunitaria del trattenimento ai fini dell'allontanamento e la sua efficacia nel caso di specie. La materia dell'immigrazione (ed in particolare, le modalità del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale degli Stati membri dell'Unione Europea) costituisce oggetto di disciplina da parte del diritto dell'Unione Europea.

In particolare, la materia è regolamentata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE (d'ora in poi, direttiva) recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il

⁹ Cfr. dichiarazioni Ababsa all'udienza del 16.10.2012, pag.g. 55-56 del verbale stenotipico.

¹⁰ Cfr. dichiarazioni Ababsa all'udienza del 28.11.2012, pag. 25 del verbale stenotipico

¹¹ Cfr. dichiarazioni Dhifalli all'udienza del 16.10.2012, pag. 64 del verbale stenotipico.

¹² Egli risulta destinatario del provvedimento di trattenimento presso il Centro di Crotone emesso dal Questore di Cosenza in data 8.10.2012.

¹³ Cfr. dichiarazioni Dhifalli all'udienza del 16.10.2012, pag. 66 del verbale stenotipico.

¹⁴ Cfr. dichiarazioni Dhifalli all'udienza del 16.10.2012, pag. 66 del verbale stenotipico.

cui soggiorno è irregolare; recepita dalla Repubblica Italiana con D.L. del 23.6.2011, n. 89, convertito in L. del 2.8.2011, n. 129.

Orbene, la direttiva costituisce fonte di diritto dell'Unione Europea direttamente applicabile dal giudice nazionale, ove preveda disposizioni *“incondizionate e sufficientemente precise, atte a definire diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello Stato”* (c.d. disposizioni *self executing*¹⁵).

La Corte Costituzionale italiana ha recepito integralmente la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (d'ora in poi, Corte di Giustizia), riconoscendo la natura sostanziale di norme direttamente applicabili – tra le altre fonti – anche alle direttive purchè, in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia, siano *self executing*, ossia quando: *“la prescrizione è incondizionata (sì da non lasciare margine di discrezionalità agli Stati membri nella loro attuazione) e sufficientemente precisa (nel senso che la fattispecie astratta ivi prevista ed il contenuto del precetto ad essa applicabile devono essere determinati con completezza, in tutti i loro elementi), ed inoltre lo Stato destinatario nei cui confronti (e non già nei confronti di altri) il singolo faccia valere tale prescrizione deve risultare inadempiente per essere inutilmente decorso il termine previsto per dar attuazione alla direttiva”*¹⁶.

A tale ultimo specifico proposito, la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia ha affermato che qualora uno Stato membro si astenga dal recepire una direttiva entro i termini o non l'abbia recepita correttamente, i singoli cittadini sono legittimati a invocare contro detto Stato membro le disposizioni di tale direttiva che appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise¹⁷. In particolare, nella sentenza del 24.3.1987, in causa C-286/85, la Corte di Giustizia ha puntualizzato che la disposizione della direttiva che risponda ai presupposti suddetti può essere invocata dal singolo innanzi al giudice nazionale *“onde far disapplicare qualsiasi norma di diritto interno non conforme a detto articolo”*.

Tenuto conto che la Corte Costituzionale ha stabilito che costituiscono fonte di diritto europeo direttamente applicabile anche le sentenze della Corte di giustizia, come

¹⁵ Da ultimo, v. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, VI^a Sezione, 5 febbraio 2004, causa 157/2002, Riesen Internationale Transporte GmbH; con riferimento specifico alle direttive Cfr. Corte di Giustizia UE, 15 marzo 1967, causa 11/66, S.A. Cimenteries ed altri c. Commissione.

¹⁶ Corte Costituzionale, sentenza n. 168 del 1991.

¹⁷ V. in tal senso, sentenza 28.4.2011, causa 61/11, El Dridi, punto 46; 3 marzo 2011, causa C-203/10, Auto Nikolovi, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61; sent. 22.6.1989, in causa C-103/88; sent. 20.9.1988, in causa C-31/87; sent. 8.10.1987, in causa C-80/86; sent. 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 46; sent. 24.3.1987, in causa C-286/85.

quelle appena richiamate, rese in sede pregiudiziale¹⁸ e contenziosa¹⁹; tenuto conto che nella sentenza del 28.4.2011, causa 61/11, El Dridi, punto 34, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che “*la direttiva 2008/115 stabilisce con precisione la procedura che ogni Stato membro è tenuto ad applicare al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e fissa la successione delle diverse fasi di tale procedura*”; ritiene il Tribunale che le norme nazionali – di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 286 del 1998 (“*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”) – debbano essere interpretate, per quanto possibile, in conformità alle norme giuridiche europee direttamente applicabili, quali quelle derivanti dalle fonti su menzionate; e che esse – ove si rivelino incompatibili con tali norme – non possano trovare applicazione, con prevalenza del diritto europeo.

5.2. Il sedicesimo “considerando” della direttiva n. 115 del 2008. Il sedicesimo “considerando” della direttiva n. 115 del 2008 stabilisce che: “*(16). Il ricorso al trattenimento ai fini dell’allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l’allontanamento e se l’uso di misure meno coercitive è insufficiente*”.

5.3. L’art. 15 della direttiva n. 115 del 2008. L’art. 15 della direttiva n. 115 del 2008 stabilisce che: “*Trattenimento. 1. Salvo che nel caso concreto possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando: a) sussiste un rischio di fuga o b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.*

2. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto per iscritto ed è motivato in fatto e in diritto. Quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli Stati membri: a) prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui

¹⁸ Corte Costituzionale, sentenza n. 113 del 1985.

¹⁹ Corte Costituzionale, sentenza n. 389 del 2009.

decidere entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento stesso, b) oppure accordano al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento. In tal caso gli Stati membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso. Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo.

3. In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un'autorità giudiziaria.

4. Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata.

5. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non può superare i sei mesi.

6. Gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa: a) della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o b) dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi”.

5.4. L'art. 16 della direttiva n. 115 del 2008. L'art. 16 della direttiva n. 115 del 2008 stabilisce che: “Condizioni di trattenimento. *1. Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari.*

2. I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità — su richiesta — di entrare in contatto, a tempo debito, con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti.

3. Particolare attenzione è prestata alla situazione delle persone vulnerabili. Sono assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.

4. I pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea di cui al paragrafo 1, nella misura in cui essi sono utilizzati per trattenere cittadini di paesi terzi in conformità del presente capo. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione.

5. I cittadini di paesi terzi trattenuti sono sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con gli organismi e le organizzazioni di cui al paragrafo 4^o.

5.5. L'interpretazione della Corte di Giustizia della direttiva n. 115 del 2008.

La Prima Sezione della Corte di Giustizia, nella sentenza del 28.4.2011, causa n. 61/2011 (El Dridi), in sede di rinvio pregiudiziale, ai punti 32 e ss., ha stabilito: “32. Come si apprende tanto dal suo titolo quanto dall’art. 1, la direttiva 2008/115 stabilisce le «norme e procedure comuni» che devono essere applicate da ogni Stato membro al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. Discende dalla locuzione summenzionata, come pure dall’economia generale della succitata direttiva, che gli Stati membri possono derogare a tali norme e procedure solo alle condizioni previste dalla direttiva medesima, segnatamente quelle fissate al suo art. 4.

33. Di conseguenza, mentre il n. 3 di detto art. 4 riconosce agli Stati membri la facoltà di introdurre o di mantenere disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare rispetto a quelle stabilite dalla direttiva 2008/115, purché compatibili con quest’ultima, detta direttiva non permette invece a tali Stati di applicare norme più severe nell’ambito che essa disciplina.

34. Occorre del pari rilevare che la direttiva 2008/115 stabilisce con precisione la procedura che ogni Stato membro è tenuto ad applicare al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e fissa la successione delle diverse fasi di tale procedura.

38. (...) risulta dall’art. 8, nn. 1 e 4, della direttiva 2008/115 che, al fine di assicurare l’efficacia delle procedure di rimpatrio, tali disposizioni impongono allo Stato membro, che ha adottato una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, l’obbligo di procedere all’allontanamento,

prendendo tutte le misure necessarie, comprese, all'occorrenza, misure coercitive, in maniera proporzionata e nel rispetto, in particolare, dei diritti fondamentali.

39. *Al riguardo, discende dal sedicesimo 'considerando' di detta direttiva nonché dal testo del suo art. 15, n. 1, che gli Stati membri devono procedere all'allontanamento mediante le misure meno coercitive possibili. Solo qualora l'esecuzione della decisione di rimpatrio sotto forma di allontanamento rischi, valutata la situazione caso per caso, di essere compromessa dal comportamento dell'interessato, detti Stati possono privare quest'ultimo della libertà ricorrendo al trattenimento.*

40. *Conformemente all'art. 15, n. 1, secondo comma, della direttiva 2008/115, tale privazione della libertà deve avere durata quanto più breve possibile e protrarsi solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio. Ai sensi dei nn. 3 e 4 di detto art. 15, tale privazione della libertà è riesaminata ad intervalli ragionevoli e deve cessare appena risulti che non esiste più una prospettiva ragionevole di allontanamento. I nn. 5 e 6 del medesimo articolo fissano la sua durata massima in 18 mesi, termine tassativo per tutti gli Stati membri. L'art. 16, n. 1, di detta direttiva, inoltre, prescrive che gli interessati siano collocati in un centro apposito e, in ogni caso, separati dai detenuti di diritto comune.*

41. *Emerge da quanto precede che la successione delle fasi della procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva 2008/115 corrisponde ad una gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, gradazione che va dalla misura meno restrittiva per la libertà dell'interessato – la concessione di un termine per la sua partenza volontaria – alla misura che maggiormente limita la sua libertà – il trattenimento in un apposito centro –, fermo restando in tutte le fasi di detta procedura l'obbligo di osservare il principio di proporzionalità.*

42. *Perfino il ricorso a quest'ultima misura, la più restrittiva della libertà che la direttiva consente nell'ambito di una procedura di allontanamento coattivo, appare strettamente regolamentato, in applicazione degli artt. 15 e 16 di detta direttiva, segnatamente allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini interessati dei paesi terzi.*

43. *In particolare, la durata massima prevista all'art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 ha lo scopo di limitare la privazione della libertà dei cittadini di paesi terzi in situazione di allontanamento coattivo (sentenza 30 novembre 2009, causa C-357/09 PPU, Kadzoev, Racc. pag. I-11189, punto 56). La direttiva 2008/115 intende così tener conto sia della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la*

quale il principio di proporzionalità esige che il trattenimento di una persona sottoposta a procedura di espulsione o di estradizione non si protragga oltre un termine ragionevole, vale a dire non superi il tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito (v., in particolare, Corte eur. D.U, sentenza Saadi c. Regno Unito del 29 gennaio 2008, non ancora pubblicata nel Recueil des arrêts et décisions , §§ 72 e 74), sia dell’ottavo dei «Venti orientamenti sul rimpatrio forzato» adottati il 4 maggio 2005 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, ai quali la direttiva fa riferimento nel terzo ‘considerando’. Secondo tale principio, il trattenimento ai fini dell’allontanamento deve essere quanto più breve possibile.

47. (...) gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115 8... sono incondizionati e sufficientemente precisi da non richiedere ulteriori specifici elementi perché gli Stati membri li possano mettere in atto”.

5.6. La legittimità del provvedimento amministrativo di trattenimento di un cittadino straniero alla stregua della normativa europea. Da quanto esposto ai paragrafi precedenti, deriva che i provvedimenti amministrativi di trattenimento di cittadini stranieri (irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale), attribuiti, dall’art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998, alla competenza dei questori, per essere legittimi devono essere conformi non solo alla legge italiana (ossia, all’art. 14 – appunto), ma anche a quella europea, ed in particolare agli artt. 14 e 15 della direttiva n. 115 del 2008, così come interpretati dalla Corte di Giustizia.

Al proposito, è opportuno ricordare che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 389 dell’11.7.1989, ha già da tempo affermato che la normativa comunitaria deve trovare immediata applicazione non solo da parte del giudice nazionale nell’esercizio della sua giurisdizione, ma *anche della stessa pubblica amministrazione nello svolgimento della sua attività amministrativa.*

Più specificamente – ed è ciò che nel caso di specie maggiormente rileva – l’art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 deve essere interpretato ed applicato in combinazione con l’art. 15, co. 1 della direttiva n. 115, che sancisce il principio di proporzionalità (o di sussidiarietà, o di adeguatezza, o di *extrema ratio*) del trattenimento – quale misura massimamente restrittiva della libertà personale – rispetto alle altre misure coercitive previste dall’ordinamento per assicurare l’allontanamento dello straniero dal territorio: il che significa che il trattenimento deve essere disposto solo quando ogni altra misura, sulla base di una specifica valutazione del caso concreto, risulti inadeguata (alla stregua

dell'art. 275 co. 3 c.p.p. che sancisce il principio di proporzionalità ed *extrema ratio* della custodia cautelare in carcere rispetto alle altre misure cautelari personali).

Poiché la normativa nazionale, ed in particolare l'art. 14 cit. non prevede misure coercitive meno afflittive del trattenimento, essa deve essere interpretata ed applicata in combinazione con l'art. 7 co. 3 della direttiva, che contempla – quale misure coercitive atte ad impedire il pericolo di fuga del cittadino straniero sottoposto ad una procedura di allontanamento - *l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo.*

Discende pure dal disposto dell'art. 15 della direttiva (nonché dagli artt. 3 della L. n. 241 del 1990 e 14 co. 1 bis D.Lgs. n. 286 del 1998) che l'autorità amministrativa, ogni qualvolta eserciti il suo potere discrezionale (vincolato, appunto dal rispetto del principio di proporzionalità prima descritto), è tenuta a motivare la sua scelta, ed in particolare, ad esporre le ragioni in forza delle quali, nel caso concreto, non è possibile applicare una misura coercitiva meno afflittiva del trattenimento presso un Centro di identificazione ed espulsione.

Per il caso di illegittimità del provvedimento restrittivo della libertà personale, e quindi anche per il caso di violazione di tale onere motivazionale, il co. 2 dell'art. 15 della direttiva prevede la conseguenza dell'immediata liberazione del cittadino straniero.

5.7. La legittimità dei provvedimenti amministrativi di trattenimento degli imputati presso il Centro di Identificazione ed Espulsione. Il provvedimento amministrativo, adottato dal Questore di Reggio Calabria in data 25.9.2012, che ha disposto il trattenimento di Arrassi Hamza presso il Centro di identificazione ed espulsione di Crotona, nella parte motivazionale, dà atto che “*non è possibile dare esecuzione all'espulsione in quanto bisogna acquisire un valido documento per l'espatrio*”, e che “*nel caso in questione, non è possibile concretamente applicare altre misure valide e meno coercitive*”, ma non indica le ragioni concrete e specifiche di tale impossibilità: per cui tale provvedimento deve ritenersi privo di motivazione sul punto, e quindi illegittimo alla stregua dell'art. 15 della direttiva n. 115 del 2008, così come interpretato dalla Corte di Giustizia.

Il provvedimento amministrativo, adottato dal Questore di Lucca in data 15.9.2012, che ha disposto il trattenimento di Bolam Said (alias di Ababsa Abdelghani)

presso il Centro di identificazione ed espulsione di Crotone, nella parte motivazionale, dà atto: 1. della pericolosità sociale del cittadino straniero, sulla base dei suoi precedenti penali e di polizia; 2. del pericolo di fuga, desunto dalla mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato avendo dichiarato di essere senza fissa dimora, e dalla mancanza di mezzi di sostentamento lecito. Tali ragioni, tuttavia, sono quelle che hanno fondato decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Lucca della stessa data, e costituiscono le ragioni che – a norma dell’art. 13 co. 4 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998 – non consentono il riconoscimento al cittadino straniero di un termine per la partenza volontaria (ossia, senza accompagnamento coattivo alla frontiera). E’ del tutto omessa l’indicazione, invece, delle ragioni specifiche in forza delle quali, nel caso concreto, non è stato possibile adottare una misura coercitiva meno afflittiva del trattenimento presso il Centro di identificazione ed espulsione: per cui tale provvedimento deve ritenersi privo di motivazione sul punto, e quindi illegittimo alla stregua dell’art. 15 della direttiva n. 115 del 2008, così come interpretato dalla Corte di Giustizia. Al proposito, il Tribunale rileva:

A. quanto al *pericolo di fuga*: risulta dal medesimo decreto di espulsione (su cit.) che Ababsi Abdelghani dimori sul territorio nazionale da circa quindici anni, e sia quindi radicato in esso²⁰: situazione che contraddirebbe il pericolo di fuga; inoltre, secondo l’art. 15 co. 1 della direttiva, il rischio di fuga (così come il comportamento ostile del cittadino straniero interessato) di per sé non costituisce un’eccezione al principio di proporzionalità, e non esonera quindi l’autorità amministrativa dall’onere di valutare la possibilità di ricorrere, nel caso concreto, ad una misura coercitiva meno afflittiva. Si riporta sul punto il testo della norma (*“salvo che nel caso concreto possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando: a) sussiste un rischio di fuga o b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento*); nonchè quanto espressamente statuito dalla Corte di Giustizia al punto 39 della sentenza del 28.4.2011, causa 61/11: *“solo qualora l’esecuzione della decisione di rimpatrio sotto forma di allontanamento rischi, valutata la situazione caso per caso, di essere compromessa dal comportamento*

²⁰ Cfr. interrogatorio dell’imputato all’udienza del 16.10.2012, pag. 50 del verbale stenotipico.

dell'interessato, detti Stati possono privare quest'ultimo della libertà ricorrendo al trattenimento”;

- B. quanto alla *pericolosità sociale* del cittadino straniero: la Corte di Giustizia, Grande Sezione, al punto 70 della sentenza 30 novembre 2009, Kadzoev in causa C-357/09 ha espressamente affermato che il trattenimento è esclusivamente finalizzato a garantire l'efficacia della decisione di rimpatrio e non trova giustificazione alcuna in ragioni di contenimento della eventuale pericolosità sociale del cittadino di Paese terzo (“*la possibilità di collocare una persona in stato di trattenimento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza non può trovare fondamento nella direttiva 2008/115*”).

Il provvedimento amministrativo, adottato dal Questore di Cosenza in data 8.10.2012, che ha disposto il trattenimento di Dhifalli Ali presso il Centro di identificazione ed espulsione di Crotone, nella parte motivazionale, dà atto che “*lo straniero non può essere accompagnato immediatamente alla frontiera per mancanza di un valido documento idoneo all'espatrio; ritenuta l'opportunità di adottare la misura del trattenimento di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 286/98 come modificato dal D.L. n. 89 del 2011 per assicurare l'effettiva esecuzione dell'espulsione*”, ma non indica le ragioni concrete e specifiche di tale opportunità, e cioè, le ragioni in forza delle quali nel caso concreto una tale opportunità non sarebbe potuta essere soddisfatta mediante misure coercitive meno afflittive: per cui tale provvedimento deve ritenersi privo di motivazione sul punto, e quindi illegittimo alla stregua dell'art. 15 della direttiva n. 115 del 2008, così come interpretato dalla Corte di Giustizia.

6. La legittimità delle condizioni di trattenimento dei cittadini stranieri.

6.1. La legittimità delle condizioni di trattenimento alla stregua del divieto di trattamenti inumani o degradanti, di cui all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della relativa Corte. L'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabilisce: “*Divieto di tortura. Nessuno può essere sottoposto a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti*”.

Non tutte le condotte lesive dell'incolumità fisica integrano automaticamente, tuttavia, una violazione dell'art. 3 Cedu. La giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo richiede, infatti, il superamento di una soglia minima di gravità, individuata caso per caso, in relazione: a) alle circostanze oggettive del fatto (la

durata del trattamento; la gravità dello stesso); b) alle qualità soggettive della vittima (l'età, il sesso, le condizioni psicologiche, ecc.).

Per ciò che riguarda, in particolare, le persone sottoposte a regimi di privazione della libertà personale, perchè possa riscontrarsi una violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti, è necessario che la sofferenza lamentata dal ricorrente ecceda quella connaturata a qualsiasi forma di privazione della libertà personale, pena il mancato raggiungimento della soglia minima di gravità.

La Corte ha reso in materia diverse pronunce, riscontrando la violazione a fronte di situazioni di carattere obiettivo (quali ad es. il sovraffollamento, le precarie condizioni igieniche, la mancanza di areazione, ecc.), anche in riferimento al trattenimento di stranieri in appositi centri in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione o della definizione del procedimento per la concessione dell'asilo politico. Sotto questo profilo, particolarmente significative si rivelano le sentenze del 26 novembre 2009, *Tabesh c. Grecia* (ric. n. 8256/07) e del 22 gennaio 2011 *M.S.S. c. Grecia e Belgio* (ric. n. 30696/09).

In particolare, nella sentenza *Tabesh c. Grecia*, la Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 3 Cedu in ipotesi in cui il ricorrente, trattenuto in un centro di identificazione in vista dell'espulsione, non aveva potuto camminare e svolgere l'attività fisica necessaria al mantenimento della propria salute perchè le strutture del centro non lo consentivano, e inoltre aveva a disposizione poco più di cinque euro al giorno per acquistare il cibo di cui nutrirsi²¹.

²¹ In particolare, al punto 37 della decisione la Corte afferma che “*se gli Stati sono autorizzati a detenere potenziali immigrati sotto il loro innegabile diritto di controllo (...), tale diritto deve essere esercitato conformemente alle disposizioni della convenzione. Il giudice deve avere riguardo alla situazione particolare di queste persone quando è necessario controllare le norme per l'attuazione della misura della detenzione alla luce delle disposizioni*”; al punto 40 della decisione la Corte fa riferimento ad una relazione delle attività del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e disumani o degradanti punizioni (CPT) in ordine alla sue visite nel 2007 e nel 2008 in diverse stazioni di polizia e nei centri di detenzione per stranieri in Grecia: “*la relazione sulla visita nel 2007 mette in evidenza (...) l'impossibilità di praticare un qualsiasi esercizio fisico per i detenuti e carenze per quanto riguarda igiene e cure mediche in alcune delle 24 stazioni di polizia e centri di detenzione visitati; la relazione sulla visita nel 2008 si riferisce alle condizioni di detenzione nei locali della polizia degli stranieri a Salonico, sottolineando che i detenuti dormivano su materassi sporchi sul terreno e anche in assenza di spazio per camminare ed esercizio fisico. La relazione conferma, infine, il fatto che ogni detenuto aveva diritto a 5.87 euro al giorno per ordinare i pasti consegnati dall'esterno*”. Prosegue la Corte al punto 41: “*A parte i problemi di sovraffollamento e di igiene, come individuate dalle relazioni di cui sopra, la Corte ritiene che il regime relativo alla possibilità di svago e di restauro nei locali della polizia dove è stato detenuto il richiedente si pone in contrasto rispetto all'articolo 3 della Convenzione. In particolare, l'incapacità di camminare o anche di praticare attività all'aria aperta possono provocare nel ricorrente sentimenti di isolamento dal mondo esterno, con conseguenze potenzialmente negative sul suo benessere fisico e morale*”. Aggiunge la Corte al punto 42 “*la Corte ha seri dubbi circa l'adeguatezza della somma attribuita al ricorrente per garantire che un alimento soddisfa i requisiti della CPT (vedi paragrafo 22 sopra). Vale la pena notare che il pagamento per i detenuti di un importo specifico per soddisfare le loro*

Nel procedimento M.S.S. c. Grecia e Belgio (ric. n. 30696/09), il ricorrente era stato trattenuto per pochi giorni in un centro per richiedenti asilo politico adiacente all'aeroporto: qui, secondo quanto affermato dal medesimo, era stato costretto a stare in una stanza di dimensioni ridotte con altre venti persone; aveva potuto utilizzare i servizi igienici solo a discrezione delle guardie; era stato malnutrito e, inoltre, era stato costretto a dormire sul suolo²².

esigenze alimentari non può essere considerato di per sé contraria all'articolo 3, in caso di una detenzione molto a breve termine. Tuttavia, per detenzioni prolungate, simile a quella del richiedente, l'autorità competente deve garantire un menù equilibrato, pianificato, se necessario mediante l'istituzione di una struttura interna per il ristoro dei detenuti. La Corte ricorda a questo proposito che il CPT fa esplicito riferimento nella sua relazione del 2008 alla necessità di garantire alle persone arrestate che si trovano in una situazione simile a quella del ricorrente, un piatto caldo, preferibilmente almeno una volta al giorno”.

Conclude la Corte al punto 43 che *“in generale, la Corte ritiene che, per le carenze riguardanti le attività ricreative e l'appropriato ristoro del ricorrente, i locali di polizia Thessaloniki (...) non erano adattati alle esigenze di una detenzione di tre mesi e imposti, inoltre, ad una persona che non stava scontando una pena criminale, ma era in attesa per l'applicazione di una misura amministrativa”.*

²² La Grande Camera ha affermato, innanzitutto, al punto 224 della decisione, che *“le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel fronteggiare i flussi migratori non possono esimere lo Stato dal rispetto degli obblighi discendenti dall'art. 3 Cedu, stante il carattere assoluto della protezione accordata dalla Convenzione al diritto di non essere sottoposti a tortura oppure a trattamenti inumani o degradanti”*; inoltre, che *“pur essendo la detenzione dello straniero ammissibile in linea di principio, non solo nelle more del procedimento di espulsione, ma anche nel corso del procedimento di asilo, sulla base dell'art. 5 comma 1 lett. f) Cedu (che autorizza l'arresto e la detenzione dello straniero per impedire l'ingresso clandestino nel territorio nazionale), al giudice europeo spetta il compito di valutare la conformità delle condizioni del trattenimento alla Convenzione e in particolare al suo art. 3 Cedu”*. La Corte ha quindi osservato, *“che secondo i reports del CPT, dell'UNHCR, di Amnesty International e di Medici senza frontiere la struttura nella quale il ricorrente veniva trattenuto nel corso della procedura di asilo per un periodo complessivo di undici giorni ospita in media 145 persone in uno spazio di 110 mq; le condizioni igienico-sanitarie all'interno sono precarie; le stanze sono areate in maniera insufficiente e sono dotate di un solo letto per 14 o 17 persone (che sono quindi costrette a dormire sul pavimento, senza nemmeno un materasso). Infine, sempre secondo tali documenti, gli stranieri, che sono trattenuti all'interno del centro, vengono chiusi a chiave all'interno delle loro stanze e non possono accedere liberamente ai servizi igienici né possono svolgere alcun tipo di attività fisica necessaria al mantenimento della propria salute (punto 230 della decisione). Non solo: essi hanno sottolineato, inoltre, come la Corte di Strasburgo in passato avesse già ravvisato in altre occasioni una violazione dell'art. 3 Cedu da parte della Grecia in relazione al trattenimento di stranieri in condizioni simili a quelle lamentate dal ricorrente (§ 231). E in particolare, nella sentenza S.D. c. Grecia (11 giugno 2009, S.D. c. Grecia - ric. n. 53541/07) la Corte ha riscontrato una violazione della suddetta norma convenzionale perché il ricorrente, un rifugiato politico turco, veniva trattenuto per due mesi nel corso della procedura di asilo all'interno di un prefabbricato, in condizioni igieniche precarie, senza poter uscire all'esterno, né telefonare. E ancora, nella recente sentenza A.A. c. Grecia (22 luglio 2010, A.A. c. Grecia - ric. n. 12186/08), la Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 3 Cedu sempre in relazione al trattenimento di un richiedente asilo politico, per un periodo di tre mesi, in una stanza sovraffollata, senza poter aver accesso ai servizi igienici. Infine, nella sentenza Tabesh c. Grecia (26 novembre 2009, Tabesh c. Grecia - ric. n. 8256/07), i giudici europei hanno ritenuto che la detenzione del ricorrente, in questo caso un immigrato clandestino, per un periodo di tre mesi, nel corso della procedura di espulsione, senza poter svolgere alcun tipo di attività fisica e senza essere adeguatamente nutrito, aveva costituito un trattamento inumano e degradante”*. In assenza di elementi forniti dal Governo greco in merito alla conformità delle condizioni effettive della detenzione del ricorrente rispetto alla Convenzione, la Grande Camera ha ritenuto che i dati in suo possesso fossero sufficienti per ritenere fondate le asserzioni del ricorrente; che le condizioni obiettive in cui questi era stato trattenuto (sovraffollamento, precarie condizioni igieniche, mancata areazione, etc.) avessero comportato un livello di umiliazione superiore rispetto a quello proprio di qualsiasi privazione della libertà personale; ed ha, pertanto,

6.2. Le condizioni di trattenimento degli imputati presso il Centro di Identificazione ed Espulsione “Sant’Anna” di Isola Capo Rizzuto. Anche la Repubblica italiana, in forza dell’art. 2 della Costituzione, “*riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo*”; inoltre, l’art. 14, co. 2 del D.Lgs. n. 286 del 1998, stabilisce che: “*lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità*”.

Al fine di stabilire se, nella fattispecie, le condizioni di trattenimento presso il Centro abbiano violato la dignità dei tre imputati, le norme nazionali appena citate possono essere interpretate alla stregua della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo formatasi sull’art. 3 della Convenzione, esposta al § precedente.

In ordine al rapporto tra diritto interno e disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (d’ora in poi, CEDU), rese esecutive nell’ordinamento interno con legge ordinaria²³, a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la giurisprudenza costituzionale²⁴ è costante nel ritenere che «*le norme della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) – integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali*»²⁵.

La Corte Costituzionale ha chiarito che «*l’art. 117, primo comma, Cost., ed in particolare l’espressione “obblighi internazionali” in esso contenuta, si riferisce alle norme internazionali convenzionali anche diverse da quelle comprese nella previsione degli artt. 10 e 11 Cost. Così interpretato, l’art. 117, primo comma, Cost., ha colmato la lacuna prima esistente rispetto alle norme che a livello costituzionale garantiscono l’osservanza degli obblighi internazionali pattizi. La conseguenza è che il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU, si traduce in una violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.*»²⁶.

Nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, quindi, «*il giudice nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabilità di*

concluso all’unanimità che il ricorrente avesse subito una violazione dell’art. 3 Cedu sub specie di trattamenti degradanti (punto 233 della decisione).

²³ Legge n. 848 del 4.8.1955.

²⁴ Cfr. da ultimo Corte Cost. 19-22.7.2011, n. 236.

²⁵ Cfr. Corte Cost. 4-7.4.2011, n. 113 ed ancora Corte Cost. 8-12.3.2010, n. 93.

²⁶ Corte Cost. 16-26.11.2009, n. 311.

un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica».

Dall'esame del fascicolo fotografico (in atti), nonché dall'ispezione diretta dei luoghi²⁷, è risultato che gli imputati sono stati trattenuti nel Centro di Identificazione ed Espulsione "Sant'Anna" di Isola Capo Rizzuto in strutture che – nel loro complesso – sono al limite della decenza, intendendo tale ultimo termine nella sua precisa etimologia, ossia di *conveniente alla loro destinazione*: che è quella di accogliere *essere umani*. E, si badi, esseri umani in quanto tali, e non in quanto stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale; per cui lo *standard* qualitativo delle condizioni di alloggio non deve essere rapportato al cittadino straniero irregolare medio (magari abituato a condizioni abitative precarie), ma al cittadino medio, senza distinzione di condizione o di nazionalità o di razza.

Inoltre, il medesimo art. 14, co. 2 cit. non richiede il raggiungimento di una soglia minima di dignità, ma postula il *pieno rispetto* della dignità dello straniero.

Il superamento di un tale parametro di decenza deve ritenersi provato:

1. nella specifica condizione in cui gli imputati sono stati costretti a riposare: ossia, su materassi luridi, privi di lenzuola e con coperte altrettanto sporche;
2. nella specifica condizione in cui gli imputati sono stati costretti a provvedere (o a non provvedere) alle proprie abluzioni: lavabi e "bagni alla turca" luridi, asciugamani altrettanto sporchi;
3. nella specifica condizione in cui gli imputati sono stati costretti, prima che fossero istituiti (ossia, antecedentemente al mese di novembre 2012) i locali e le attrezzature per la mensa, a consumare i pasti: ossia, senza sedie né tavoli, ed in quantità insufficienti (la circostanza può ritenersi sufficientemente riscontrata dall'ispezione dei luoghi, nel corso della quale è stato accertato che i locali mensa sono stati istituiti a partire dal novembre 2012).

Tali condizioni risultano lesive della dignità umana, soprattutto se si tiene conto che si tratta di persone la cui libertà personale non è stata compressa come conseguenza della commissione di un reato; e che sono state costrette ad abbandonare i loro Paesi di origine per migliorare la propria condizione.

7. La configurabilità, nella fattispecie, della legittima difesa. Nel caso di specie occorre verificare, a questo punto, se le condotte addebitate agli imputati possano

²⁷ Cfr. verbale di ispezione dei luoghi del 21.11.2012.

trovare giustificazione in ragione dell'ingiustizia dell'offesa ai loro diritti fondamentali, primo fra tutti (in ordine assiologico) quello alla loro dignità umana, lesa da condizioni di trattenimento indecenti; inoltre, quello alla loro libertà personale, lesa dall'applicazione della massima misura coercitiva (il trattenimento), senza che fosse valutata, nella specifica situazione concreta, la possibilità di applicare misure meno afflittive.

In particolare, occorre verificare se gli imputati sono stati costretti a commettere i fatti di cui ai capi A e B dell'imputazione dalla necessità di difendere i loro diritti (alla dignità umana e alla libertà personale) contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia stata proporzionata all'offesa (art. 52 c.p.).

E' appena il caso di sottolineare che, se per integrare una violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del trattamento degradante (anche ai fini del risarcimento del danno) la giurisprudenza della Corte di Strasburgo – come si è visto nel § 6.1 – richiede l'integrazione della gravità dell'offesa, né l'art. 52 c.p., né la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiedono un'analogia soglia di rilevanza dell'offesa ai fini dell'integrazione della legittima difesa, essendo richiesto, a tale riguardo, esclusivamente l'elemento dell'attualità dell'offesa.

Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da una aggressione ingiusta e da una reazione legittima: la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocerebbe nella lesione del diritto; la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa²⁸.

Quanto al primo requisito (*ingiustizia dell'offesa*), si è già argomentato – nei precedenti paragrafi – che la violazione della dignità umana e della libertà personale nei confronti degli odierni imputati sia avvenuta ingiustamente, ossia in violazione delle norme (comunitarie e nazionali) che disciplinano il trattenimento dei cittadini stranieri in un centro di espulsione (ossia, delle norme che impongono la necessità di valutare nel caso concreto la possibilità di applicare una misura coercitiva meno afflittiva; e di quelle che impongono il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri).

Quanto ai tre parametri utilizzati dalla giurisprudenza per definire *legittima la reazione*, occorre osservare:

²⁸ Ex ceteris, cfr. Cass., sez. 4, sentenza n. 32282 del 04/07/2006; Id., sez. 4, n. 16908/2004; Id., sez. 1^a, n. 9695/1999; Id., sez. 1, n. 6811/1994.

1. in ordine all'*attualità del pericolo*, è fuor di dubbio che i diritti di libertà personale e di dignità umana fossero in corso di compressione al momento delle reazioni poste in essere dagli imputati (essendo stati commessi i fatti di resistenza e danneggiamento proprio nel centro di identificazione, durante il loro trattenimento, che restringeva la loro libertà personale e le cui condizioni ledevano la loro dignità umana);

2. in ordine all'*inevitabilità del pericolo*, la particolarità del caso di specie (in cui la parte dell'offensore è incarnata da un apparato dello Stato di diritto) impone la riflessione secondo cui gli imputati non possono essere considerati alla stregua di chi affronta una situazione di pericolo prevista ed accettata, dovendosi sempre attendere da uno Stato di diritto (non il rischio, appunto, di una violazione dei propri diritti, ma, appunto) il rispetto delle regole, e tanto più dei diritti fondamentali del cittadino;

3. quanto al requisito della *proporzionalità* tra difesa del diritto ed offesa arrecata, costituisce univoco principio giurisprudenziale quello secondo cui – affinché sussista un tale rapporto - *“occorre effettuare un confronto valutativo, con giudizio "ex ante", sia fra i mezzi usati e quelli a disposizione dell'agredito che fra i beni giuridici in conflitto. Ne consegue che il requisito della proporzione viene comunque meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorchè la consistenza dell'interesse leso (la vita o l'incolumità della persona) sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (il patrimonio), ed il danno inflitto (morte o lesione personale) abbia un'intensità di gran lunga superiore a quella del danno minacciato (sottrazione della cosa)”*²⁹. Nel caso di specie, con deduzione *a contrario*, si deve ritenere che il confronto tra i beni giuridici in conflitto si risolve pacificamente a favore dei beni difesi (dignità umana e libertà personale), rispetto a quelli offesi – tutelati dagli artt. 337 e 635 c.p. – del prestigio ed efficienza della pubblica amministrazione, nonché del patrimonio pubblico materiale.

Quanto al giudizio fra i mezzi usati e quelli a disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che *“la necessità di difendersi e la proporzione tra la difesa e l'offesa vanno intese nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda (apprezzate "ex ante"), l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto”*³⁰: sempre secondo tale sentenza, le espressioni normative "necessità di difendere" e "sempre che la difesa sia proporzionale all'offesa", di cui all'art. 52 c.p., devono essere intese nel senso che *“reazione deve essere, in quella circostanza, l'unica possibile, non sostituibile con altra*

²⁹ Così, Cass., sez. 1, sentenza n. 45407 del 10/11/2004.

³⁰ Cass., sez. 4, sentenza n. 32282 del 04/07/2006.

meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto proprio o altrui” dovendosi “siffatta valutazione pur sempre operare in relazione alla situazione concreta sussistente nel momento” della condotta dell’imputato.

Dunque, occorre verificare che gli imputati non avessero altro strumento per difendere i loro diritti che quelli in concreto impiegati (ossia, la manifestazione di protesta nelle forme violente poste in essere). Tale giudizio – ha precisato la Corte di Cassazione nell’ultima sentenza citata – non va compiuto in assoluto e in astratto (ossia, sul piano sistematico e dei principi), ma *in relazione alle circostanze del caso concreto*: si può quindi ragionevolmente ritenere che gli imputati avrebbero ottenuto la rimessione in libertà se avessero agito in modi meno dannosi?

Al riguardo, appare chiaro, per quanto è emerso dagli atti, nonché dal medesimo capo di imputazione, che le condotte contestate ai capi A e B dell’imputazione furono poste in essere dagli imputati in esecuzione della volontà di ribellarsi al loro stato di detenzione presso il Centro, ritenuto ingiusto per le condizioni in cui erano ristretti.

Le condotte addebitate agli imputati si sono dimostrate orientate esclusivamente a manifestare una protesta contro coloro che, ai loro occhi e nelle circostanze concrete dei luoghi, erano i responsabili di quella loro condizione (il personale di vigilanza del Centro e le forze dell’ordine); la protesta fu posta in essere nell’unico modo che – in tali circostanze – poteva essere efficace: ossia l’impedire il regolare svolgimento dell’attività di gestione del Centro.

Anche le frasi (minacciose o offensive) che furono rivolte al personale di vigilanza (riportate al § 2), dimostrano che esse furono poste in essere in quanto dirette non al singolo pubblico ufficiale, ma all’intero personale in quanto parte integrante della struttura, verso cui era rivolta la protesta.

Inoltre, per quanto riguarda le condotte astrattamente alternative a quella posta in essere dagli imputati, occorre considerare che il controllo giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi di trattenimento (ossia, la convalida da parte del giudice di pace a norma dell’art. 14 co. 1 bis D.Lgs. n. 286 del 1998) non può ritenersi essere stato *effettivo*, per le seguenti ragioni: 1. tali provvedimenti recano gli avvisi di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 394 del 1999 (*“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*), concernenti – tra le altre – nozioni tecniche in ordine al diritto di essere assistiti da un difensore all’udienza di convalida dinanzi al giudice di pace, senza che siano stati tradotti nella lingua madre dello straniero; 2. gli imputati non

sono stati assistiti da un interprete nel giudizio di convalida, ossia in una fase procedurale altamente tecnica, ove la (sedicente) conoscenza della lingua italiana non può essere ritenuta sufficiente a comprendere pienamente gli effetti che stanno per prodursi nella sfera giuridica dell'interessato 3. i difensori (d'ufficio) che assistono gli stranieri nel giudizio di convalida dinanzi al giudice di pace sono nominati, *notoriamente*, il giorno stesso dell'udienza o immediatamente prima, e non hanno quindi la possibilità di conoscere adeguatamente il singolo caso specifico³¹.

Né può ritenersi che gli imputati avrebbero potuto porre in essere forme di protesta passiva, come, ad esempio, lo sciopero della fame, dato che uno Stato laico di diritto non si può sostituire ad una scelta di valori (quali quelli da porre in conflitto rispetto alla condotta aggressiva subita) che compete esclusivamente all'agente.

Si deve inoltre tenere in debita considerazione l'idea – che costituisce cultura dominante e che è stata ribadita all'odierna udienza dal rappresentante della Pubblica Accusa nella sua requisitoria – secondo cui il trattenimento presso un centro di identificazione è previsto dalla legge, per cui gli apparati burocratici (prefetture, questure, giudici di pace, altre magistrature, etc.), non possono fare altro che applicare la legge vigente³². Nel caso specifico, tale idea avrebbe reso pressoché inutile ogni altra istanza orale o scritta alle autorità competenti: tant'è che gli imputati hanno riferito di aver provato a rivolgere richieste³³, senza sortire alcun effetto (*“come acqua nella sabbia”*³⁴).

Tale idea, tuttavia, non tiene conto della presenza e della preminenza, al di sopra di quello nazionale, dell'Ordinamento giuridico europeo, di cui la Repubblica Italiana, oltre ad essere Stato membro, è stato tra gli Stati fondatori. Vale al proposito richiamare il principio, affermato di recente dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo³⁵, chiamata a pronunciarsi anche sulla violazione dell'art. 5, co. 1, lett. *f* della Convenzione medesima³⁶ proprio nel caso – prima esaminato – di trattamento degradante all'interno

³¹ Cfr. dichiarazioni Ababsa all'udienza del 16.10.2012, pag.g. 55-56 del verbale stenotipico.

³² Cfr. ad es., dichiarazioni del dott. Ferrante, all'udienza del 28.11.2012, pag. 10 del verbale stenotipico: *“Io sono un mero ... un mero esecutore delle leggi dello Stato, cerco di farle applicare”*.

³³ Cfr. dichiarazioni Aarrassi all'udienza del 16.10.2012, pag. 41 del verbale stenotipico: *“pure prima di fare la rivolta, ognuno di noi ha chiesto quello che voleva. Loro non hanno accettato niente. Non volevano fare niente. Niente, completamente”*; dichiarazioni Ababsa alla medesima udienza, pag. 54 del verbale: *“quando parliamo con ispettore, con direttore Ferrante, proprio ... proprio come, non so, butti acqua nella sabbia. Nessuno ti ascolta. Nessuno.”*.

³⁴ Per usare l'espressione di Ababsa, cit. alla nota precedente.

³⁵ Sentenza 26.11.2009, Tabesh c. Grecia, prima cit., punto 51 della decisione.

³⁶ "1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (...) f) se l'arresto o la detenzione di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o colpito da una espulsione o estradizione è in sospeso.

di un centro di detenzione temporanea, secondo cui *“qualsiasi privazione della libertà non solo deve soddisfare una delle eccezioni di cui ai paragrafi da a) ad f) [dell’art. 5], ma anche essere "legale" . Nella "legittimità" della detenzione, tra cui l’osservanza della "via legale", la Convenzione si riferisce essenzialmente al diritto nazionale e stabilisce l’obbligo di rispettare le norme sostanziali e procedurali. Tuttavia, la conformità alla normativa nazionale non è sufficiente: l’articolo 5 § 1 richiede, inoltre, il rispetto di qualsiasi privazione della libertà allo scopo di proteggere l’individuo dall’arbitrarietà. Costituisce un principio fondamentale quello secondo cui nessuna detenzione arbitraria potrebbe essere compatibile con l’articolo 5 § 1, e la nozione di "arbitrarietà" di cui all’articolo 5 § 1 va oltre la mancanza di conformità con il diritto nazionale, di modo che una privazione della libertà può essere legittima secondo la legge nazionale pur essendo arbitraria e, quindi, contraria alla Convenzione”.*

Pertanto, nel caso di specie, possono ritenersi integrati tutti gli elementi costitutivi richiesti dall’art. 52 c.p., al fine di giustificare le condotte degli imputati.

P.Q.M.

Visto l’art. 530, co. 1, c.p.p. assolve Aarrassi Hamza, Ababsa Abdelghani e Dhifalli Ali dai reati di cui ai capi A e B dell’imputazione, perchè il fatto non sussiste.

Visto l’art. 530, co. 1, c.p.p. assolve Aarrassi Hamza, Ababsa Abdelghani e Dhifalli Ali dai reati di cui al capo C dell’imputazione, per non aver commesso il fatto.

Visto l’art. 300, co. 1 c.p.p., ordina l’immediata liberazione di Aarrassi Hamza, Ababsa Abdelghani e Dhifalli Ali, se non detenuti per altra causa.

Motivazione contestuale.

Provvedimento letto in udienza.

Crotone, 12 dicembre 2012

il Giudice
dott. Edoardo D’Ambrosio